



DELIBERA N. 5/20/CONS

APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA SCELTA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DELLA CONTABILITÀ SEPARATA DELLA RAI PER GLI ESERCIZI 2019-2027 AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e successive modifiche e integrazioni - TUSMAR;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

VISTA la *Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione*, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. C 320 del 15 novembre 2001;

VISTA la *Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva* 2009/C e pubblicata in *GUCE* del 29 ottobre 2009 (257/01);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante “*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell’annesso schema di convenzione*”, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;



VISTO il Contratto di Servizio 2018-2022 – *Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.*, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2018;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Supplemento Ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale*, 26 marzo, n. 71) – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 (in Supplemento Ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale*, 10 gennaio, n. 7), recante “*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)*” ed in particolare l’art. 3, comma 16, che ha modificato l’art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo, tra l’altro, al comma 4, che l’incarico di revisione abbia durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e sei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*” ed in particolare l’art. 40, comma 21 che ha abrogato il comma 4 dell’art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO in particolare l’art. 47 del *TUSMAR*, recante “*Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo*”, commi 1 e 2 che stabiliscono:

- “*Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità. (...)*” (art. 47, comma 1);

- “*la contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità tra quante risultino iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV Capo II del Titolo III della Parte IV*”

del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". (art. 47, comma 2).

VISTO in particolare l'art. 14 della Convenzione recante "*Contabilità separata*" che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 47, comma 2, del Testo Unico, al comma 2 ribadisce le modalità per l'individuazione della società cui affidare il servizio di revisione della contabilità separata;

VISTO in particolare l'art. 21 del Contratto di Servizio 2018-2022 recante "*Contabilità separata*", che al comma 2 recita: "*In conformità a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati*"; e al comma 3 stabilisce che "*La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità*";

VISTO in particolare l'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 che ha modificato l'art. 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo, tra l'altro, al comma 4, che l'incarico di revisione abbia durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente;

VISTO in particolare l'art. 17 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale "*L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico*";

CONSIDERATO che la Rai, secondo la giurisprudenza di legittimità e da ultimo della Cassazione, sezioni unite civili – ordinanza del 22 dicembre 2009 – è tenuta, in quanto ente pubblico, ad osservare le procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti;

CONSIDERATO che l'Autorità, in attuazione delle previsioni normative sulla scelta della società di revisione della contabilità separata, con la delibera n. 228/11/CONS recante "*Scelta della società di revisione della contabilità separata della Rai per gli esercizi 2010 – 2018 ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" ha ritenuto che il precetto legislativo contenuto nell'art. 47, comma 2, che affida all'Autorità la scelta della società di revisione e alla Rai la nomina della stessa, non impone la soluzione operativa dell'assunzione, da parte dell'Autorità, dell'onere di condurre in via diretta la procedura selettiva finalizzata all'individuazione della società cui affidare il servizio in questione, potendo il contenuto precettivo della norma essere soddisfatto attraverso la previsione, in capo all'Autorità, del compito di



stabilire criteri idonei a vincolare compiutamente la scelta della società di revisione da parte della Rai mediante l'adozione delle linee guida che sinteticamente si rappresentano:

- durata dell'incarico della società di revisione (nove anni) e tipologia della gara (aperta in ambito comunitario);
- vincolo del "doppio revisore" riguardo all'incarico della contabilità separata e di quello per la revisione del bilancio di esercizio, con una programmazione coerente delle relative gare;
- possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali indicati all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici;
- possesso dei requisiti di ordine professionale relativi all'iscrizione all'albo della Consob, previsto dall'art. 47 del Testo unico;
- criterio di valutazione dell'offerta (prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa);

RIBADITO pertanto che l'assetto dei rapporti tra la Rai e l'Autorità viene strutturato in modo da riconoscere alla società concessionaria il compito della gestione della stessa procedura selettiva, la quale è del resto ordinata all'individuazione di un futuro contraente con la medesima concessionaria che ne provvede anche alla nomina;

RILEVATO che l'incarico di revisione della contabilità separata della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per gli esercizi 2010-2018, di cui alla delibera n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011, recante *"Aggiudicazione definitiva del servizio di revisione della Contabilità separata della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. per il novennio 2018-2018 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* è venuto a scadenza;

VISTO lo schema di bando di gara relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di controllo della contabilità separata per gli esercizi finanziari del novennio 2019-2027, trasmesso dalla Rai unitamente al disciplinare di gara e al capitolato tecnico con nota acquisita al n. prot. 451974 del 28 ottobre 2019 ed esaminato con rilievi dal Consiglio nella riunione del 27 novembre 2019;

RILEVATO che la Rai ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 538807 del 13 dicembre 2019 il testo emendato ad esito dei rilievi dell'Autorità dello schema di bando di gara, unitamente al disciplinare di gara e al capitolato tecnico;

RILEVATA la conformità della documentazione di gara, come trasmessa con la citata nota n. 538807, alle previsioni normative di riferimento;

RITENUTO, per l'effetto, di poter procedere all'approvazione della menzionata documentazione di gara;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019 , n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, ai sensi del quale *"All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»»;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato lo schema di bando di gara, unitamente al disciplinare ed al capitolato tecnico, allegati alla presente delibera, relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di controllo della contabilità separata per gli esercizi finanziari 2019-2027 della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. trasmesso dalla Rai con nota del 13 dicembre 2019.
2. L'Autorità, con successiva delibera, procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio in questione, previa verifica della conformità alla legge della procedura espletata dalla Rai.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2020.

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone